

Una breve sintesi della pronuncia della Corte di Cassazione n. 18853 del 15 settembre 2011,

di Paola Cappello

Il contenuto innovativo della sentenza in epigrafe deve ravvisarsi soprattutto nell'inversione di rotta rispetto ad una tendenza da anni consolidata nello studio del diritto di famiglia.

Questo sistema normativo veniva tradizionalmente considerato un micro settore autonomo e indipendente, impermeabile rispetto all'operatività delle regole in materia di responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale.

Una simile interpretazione deriva da logiche extra-giuridiche che imponevano di risolvere i problemi sorti all'interno del nucleo familiare nell'ambito delle mura domestiche.

La pronuncia in commento, invece, si inserisce nell'ambito di quel filone giurisprudenziale che, attraverso una lettura costituzionalmente orientata delle norme che disciplinano la responsabilità aquiliana ne allarga i confini fino a ricomprendere le ingiuste lesioni dei diritti fondamentali della persona.

Secondo gli Ermellini per verificare i presupposti di una responsabilità civile nel caso di lesione dell'onore o della reputazione del coniuge concretizzato da un palese tradimento, occorre prima di tutto:

- Accertare se sia configurabile una responsabilità aquiliana nell'ambito dei rapporti familiari o se invece operi una sorta di "immunità da responsabilità civile"
- Attestare la possibilità di ricorrere agli strumenti della tutela risarcitoria, previsti in via generale dall'art. 2043 c.c. anche per il ristoro dei danni derivanti da condotte già sanzionate da apposite norme contenute nel primo libro del c.c. attinenti alla materia familiare.

La Corte offre una soluzione affermativa ai due quesiti basandosi sull'assunto secondo cui i doveri che derivano dal matrimonio non sono di carattere esclusivamente morale, ma possiedono una vera e propria natura giuridica.

Questa natura si desume dal tenore letterale dell'art. 143 c.c. che richiama le nozioni di dovere, obbligo e di diritto, oltre che dall'esplicito carattere inderogabile della normativa di cui al libro I del codice civile, ecco allora che l'interesse tutelato da tali norme non può che avere la natura di diritto soggettivo.

Ne consegue, secondo la Corte di Cassazione, che la violazione dei doveri coniugali non soltanto può costituire causa di separazione o divorzio, ma può, ove ne sussistano i presupposti integrare gli estremi di un illecito civile.

L'approdo della Suprema Corte di riconoscimento della possibile sussistenza di profili di responsabilità civile in ambito familiare costituisce così un risultato importante, dopo un percorso lungo ed incostante (Cfr. Cass. 13 luglio 1998, n. 6834, Cass. 3 gennaio 1991, n. 26).